

ESENTE IMPOSTA DI BOLLO
ART 82 C.S D Lgs 31/12/17 n. 147

Pag. 01 di 17

30 LUG. 2026



STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE

"I COMMERCianti DEL NAVIGLIO ETS"

ART. 1 - COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE, SEDE E DURATA

È costituita una Associazione con la denominazione: **"ASSOCIAZIONE I COMMERCianti DEL NAVIGLIO ETS"**, l'Associazione applica i principi del Terzo Settore e viene regolata dalle disposizioni di cui al D.L. 117/2017 (Codice del Terzo Settore), nell'ambito degli Enti del Terzo Settore (ETS).

L'Associazione, perfezionata l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), verrà definita con l'acronimo ETS - Ente del Terzo Settore, che dovrà essere inserito nella denominazione sociale e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico.

Tale clausola acquista efficacia solo successivamente e per effetto dell'iscrizione al RUNTS, integrando automaticamente la denominazione dell'ente.

L'Associazione è apartitica e aconfessionale, essa non ammette discriminazioni di razza, di sesso, di lingua, di religione, di ideologia politica, né qualsivoglia altro tipo di discriminazione ed è retta dal principio di democraticità e della parità di trattamento tra gli associati.

L'Associazione ha sede nel Comune di Isorella (BS), in piazza Roma Nr. 4, spetta al Consiglio Direttivo deliberare il trasferimento della sede nell'ambito del territorio comunale.

Essa ha la facoltà di istituire, modificare e/o sopprimere, in Italia e/o all'Estero, sedi secondarie, sedi amministrative, filiali, succursali, rappresentanze e dipendenze di ogni genere.

La durata dell'Associazione è stabilita a tempo indeterminato.

ART. 2 - FINALITÀ

L'Associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento in via esclusiva o principale delle seguenti attività di interesse generale ex art. 5 del Dl. 117/2017:

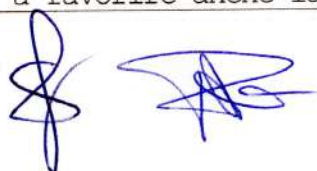
i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato;

Per lo svolgimento delle suddette attività, l'Associazione può anche avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o dipendente o creare nuove forme di partecipazione con tutte quelle forze, italiane o estere che perseguono le stesse sue finalità.

Art. 3 - OGGETTO SOCIALE

Nel dettaglio, le attività d'interesse generale di cui all'articolo precedente, verranno concretamente declinate mediante lo svolgimento delle seguenti attività:

- Organizzazione di eventi culturali, musicali e ricreativi finalizzati a favorire anche la socializzazione fra le perso-



ne;

- Formazione per lo sviluppo Culturale e Professionale dei propri soci e no, tramite conferenze e corsi di aggiornamento allo scopo di elevare le qualità professionali degli stessi ed a tutela dei loro diritti, vigilando anche su ogni eventuale abuso, anche commerciale, degli stessi o di deturpamento del territorio;

- Promozione delle attività locali anche per il tramite di manifestazioni ricreative, organizzate direttamente dalla Associazione o partecipando a manifestazioni organizzate da terzi.

L'Associazione potrà inoltre svolgere ogni attività mobiliare o immobiliare utile al perseguimento delle proprie finalità istituzionali, compresa la partecipazione ad altre associazioni o enti aventi finalità analoghe alle proprie.

ART. 4 (Attività diverse, secondarie e strumentali)

L'Associazione può esercitare attività diverse da quelle di cui ai precedenti artt. 2 e 3, purché secondarie e strumentali rispetto ad esse e secondo i criteri e i limiti di cui al decreto 107/2021 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nei limiti sopra indicati, l'individuazione di tali ulteriori attività secondarie e strumentali è rimessa al Consiglio direttivo.

Il Consiglio direttivo, ai sensi dell'art.13, comma 6 del D.L. 117/2017, documenta il carattere secondario e strumentale

delle attività diverse da quelle d'interesse generale nella Relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto semplificato.

L'Associazione può realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni dell'art. 7 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 5 (Soci - Ammissione)

Il numero dei soci è illimitato, possono essere soci dell'Associazione le persone fisiche, giuridiche, enti pubblici e gli Ets che condividono le finalità e gli scopi associativi e si impegnano per realizzare le attività di interesse generale.

L'ammissione all'Associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo su domanda dell'interessato secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività d'interesse generale, la deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro dei soci, in caso di rigetto della domanda, il Consiglio direttivo comunica la decisione all'interessato entro 60 giorni, motivandola.

L'aspirante socio può, entro 60 giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea in occasione della successiva convocazione. L'ammissione a socio è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso e non è ammessa alcuna categoria di soci temporanei.



La quota sociale è intrasmissibile, non rimborsabile e non rivalutabile.

ART. 6 (Soci- Diritti e doveri)

I soci hanno pari diritti e doveri.

Hanno il diritto di

- eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllare l'andamento;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee;
- esaminare i libri sociali secondo le regole stabilite dal successivo art. 16;
- votare in Assemblea se iscritti da almeno tre mesi nel libro dei soci e in regola con il pagamento della quota associativa, se prevista;
- denunciare i fatti che si ritiene censurabili;

e il dovere di:

- rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno;
- versare, se prevista, la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'organo competente.

ART. 7 (Soci - Perdita della qualifica)

La qualità di socio si perde per morte, recesso, esclusione, decadenza o morosità nel pagamento della quota sociale al 31 dicembre di ogni anno.

Il socio può recedere dall'associazione mediante comunicazione scritta al Consiglio direttivo.

Il socio che contravviene gravemente ai doveri stabiliti dallo statuto o che versi in stato di incompatibilità, può essere escluso dal Consiglio direttivo dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato, la deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata per iscritto al socio ed egli può ricorrere all'autorità giudiziaria entro sei mesi dal giorno di notifica della deliberazione.

ART. 8 (Gli organi sociali)

Sono organi dell'associazione: l'Assemblea dei soci; il Consiglio direttivo e l'Organo di controllo. Tutte le cariche sociali sono elettive.

ART. 9 (Assemblea dei soci)

L'assemblea è l'organo sovrano, è composta dai soci dell'Associazione iscritti nel libro dei soci e in regola con il versamento della quota sociale, ove prevista.

Ciascun socio ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare da altro socio, conferendo delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione, ciascun socio può rappresentare sino ad un massimo di tre soci.

L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o persona nominata a presidente dai convenuti alla assemblea stessa.

L'assemblea è convocata almeno una volta all'anno dal Presi-

dente dell'Associazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione, fermo restando che tale termine di preavviso non sarà richiesto laddove siano presenti tutti i soci, i componenti del Consiglio direttivo ed a patto che siano presenti ovvero che siano stati tempestivamente convocati tutti i componenti l'organo di controllo.

La comunicazione può avvenire a mezzo lettera, mail, WhatsApp ovvero con altri mezzi tecnologici che ne garantiscano la certezza dell'avvenuta ricezione della convocazione inviata al recapito risultante dal libro dei soci. L'Assemblea è inoltre convocata su richiesta di almeno un decimo dei soci o quando il Consiglio direttivo lo ritiene necessario.

I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.

Delle riunioni dell'assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario e conservato presso la sede dell'Associazione.

ART.10 (Compiti dell'Assemblea)

L'assemblea:

- determina le linee generali programmatiche dell'attività dell'associazione;
- approva il bilancio di esercizio e il bilancio sociale, quando previsto;



- nomina e revoca i componenti degli organi sociali e ne determina gli eventuali compensi;
- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- delibera sulla devoluzione del patrimonio netto residuo in caso di scioglimento ex art. 9 del Cts;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge o dallo statuto alla sua competenza.

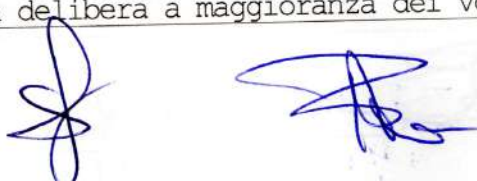
Per le votazioni si procede normalmente per alzata di mano.

Per l'elezione del consiglio si procede tramite voto a scrutinio segreto su scheda.

ART. 11 (Assemblea ordinaria)

L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno dei soci, presenti in proprio o per delega e in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti, in proprio o per delega, essa delibera a maggioranza dei voti dei presenti.

Agenda delle Entrate
Ufficio



E' ammessa l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità del socio che partecipa e vota. Delle riunioni delle assemblee dei soci è redatto apposito verbale, firmato dal Presidente e dal segretario, ovvero dal Notaio nel caso in cui ci si sia avvalsi di quest'ultimo, che verrà trascritto nell'apposito libro sociale.

ART. 12 (Assemblea Straordinaria)

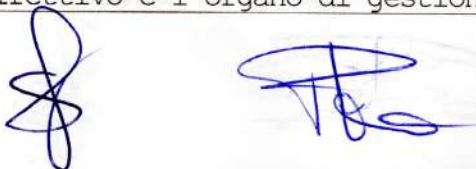
L'assemblea straordinaria modifica lo statuto dell'Associazione con presenza di almeno $\frac{3}{4}$ (tre quarti) degli associati presenti in proprio o per delega ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

L'Assemblea straordinaria delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ (tre quarti) degli associati presenti in proprio o per delega.

E' ammessa l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità del socio che partecipa e vota. Delle riunioni delle assemblee dei soci è redatto apposito verbale, firmato dal Presidente e dal Segretario, ovvero dal Notaio nel caso in cui ci si sia avvalsi di quest'ultimo, che verrà trascritto nell'apposito libro sociale.

ART. 13 (Consiglio direttivo)

Il Consiglio direttivo è l'organo di gestione dell'associa-



zione e provvede all'amministrazione ordinaria e straordinaria con criteri di economicità, efficacia ed efficienza.

Il Consiglio direttivo è composto da 3 (tre) a 7 (sette) membri nominati dall'assemblea dei soci.

Il Consiglio direttivo dura in carica cinque anni, i suoi componenti possono essere rinominati e rimangono, comunque, in carica fino a che i loro successori non assumano formalmente l'incarico.

Il membro del Consiglio direttivo che, senza giustificato motivo, non partecipa a tre riunioni consecutive, può essere dichiarato decaduto dal Consiglio stesso.

Se vengono a mancare, per qualsiasi causa, uno o più membri del Consiglio direttivo, lo stesso organo continuerà ad operare fino alla naturale scadenza del mandato se i componenti superstiti ne costituiscono la maggioranza, in caso contrario il Consiglio direttivo decadrà nella sua interezza e l'assemblea dovrà senza indugio provvedere alla sua ricomposizione.

In particolare, il Consiglio direttivo:

- predispone i programmi e gli obiettivi dell'associazione, stabilisce le linee generali dell'attività e verifica i risultati complessivi della gestione della medesima;

- predispone, ove ritenuto opportuno, il regolamento dell'associazione;

- delibera in ordine all'ammissione, recesso, decadenza ed





esclusione soci

-delibera in ordine all'accettazione di eredità, legati,

donazioni e contributi;

-cura tutti gli adempimenti connessi con l'iscrizione al

Runts;

-predispone e sottopone all'approvazione dell'assemblea dei

soci il bilancio annuale di esercizio nonché, ove necessario,

il bilancio sociale.

Il Consiglio direttivo delibera, inoltre su tutti gli aspetti

che la legge o lo statuto non assegna esplicitamente

all'assemblea dei soci e può delegare parte dei propri poteri

ad uno o più dei suoi membri.

Il Consiglio direttivo è convocato, d'iniziativa del suo Pre-

sidente o su richiesta della maggioranza dei suoi componenti,

a mezzo mail, WhatsApp che dovrà pervenire ai componenti al-

meno otto giorni prima della riunione, fermo restando che ta-

le termine di preavviso non sarà richiesto laddove siano pre-

senti tutti i suoi componenti e a patto che siano presenti o

che siano stati tempestivamente convocati tutti i componenti

l'organo di controllo.

Le riunioni sono considerate valide sia se svolte in presenza

fisica dei partecipanti che se esplicitamente convocate per

svolgersi mediante mezzi di telecomunicazione che garantisca-

no l'identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione

e l'esercizio del diritto di voto,

Le riunioni sono considerate regolarmente costituite con la presenza della maggioranza dei componenti e deliberano con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Delle riunioni del Consiglio direttivo è redatto apposito verbale, firmato da chi lo presiede e dal segretario, che verrà trascritto nell'apposito libro sociale. Ai Consiglieri spetta in ogni caso, oltre all'eventuale compenso loro assegnato dall'assemblea dei soci, il rimborso delle spese sostenute nell'esercizio dell'incarico se debitamente documentate.

Il Presidente del Consiglio direttivo viene nominato al proprio interno dal Consiglio ed ha la legale rappresentanza dell'associazione di fronte ai terzi ed in giudizio, agisce e resiste avanti a qualsiasi autorità amministrativa o giurisdizionale, nominando se del caso avvocati.

Il Presidente del Consiglio direttivo, inoltre, cura le relazioni con enti, istituzioni, imprese pubbliche e private ed altri organismi, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione e sostegno delle singole iniziative dell'associazione.

Il Consiglio direttivo nomina fra i suoi componenti:

- un Vicepresidente esclusivamente con funzione vicaria del Presidente, per sostituirlo in caso di sua assenza o impedimento, senza riconoscimento di alcun compenso aggiuntivo
- un Tesoriere/Cassiere e il Segretario



Agenda delle E
Uff.

ART. 14 (Organo di controllo)

L'organo di controllo, anche monocratico, è nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 30 del DL. n. 117/2017.

L'organo di controllo:

- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;

- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;

- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale con particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del DL. 117/2017;

Attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'art. 14.

Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

Può esercitare, al superamento dei limiti stabiliti dal DL. 117/17 all'art. 31, la revisione legale dei conti ed in tal caso è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Il componente dell'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

L'organo di controllo deve essere convocato a tutte le riu-

nioni dell'assemblea dei soci nonché a quelle del Consiglio direttivo con gli stessi termini di preavviso previsti per i soci e per i Consiglieri.

Art. 15 (Libri sociali)

L'associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

- a) il libro dei soci tenuto a cura del Consiglio direttivo;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee dei soci, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio direttivo;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio direttivo e quello dell'Organo di controllo, ove nominato, tenuti a cura dell'organo a cui si riferiscono.

Tutti i soci, in regola con il versamento della quota associativa, hanno il diritto di esaminare i libri sociali, tenuti presso la sede legale, entro 30 giorni dalla data della richiesta formulata al Presidente del Consiglio direttivo.

ART. 16 (Risorse economiche)

Le risorse economiche dell'associazione sono costituite da:

- quote associative;
- contributi pubblici e privati;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rendite patrimoniali;
- attività di raccolta fondi;

causale delle

- rimborsi da convenzioni;
- proventi da cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- ogni altra entrata ammessa ai sensi del Dl. 117/2017.

ART. 17 (Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio)

L'Associazione ha il divieto di distribuire ai soci, agli amministratori, ai lavoratori, ai collaboratori ed ai componenti l'organo di controllo, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale sia durante la propria vita che all'atto della sua estinzione o scioglimento ai sensi dell'art. 8, co. 2 Dl. 117/2017 nonché ha l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale previste.

ART. 18 (Bilancio)

Il bilancio di esercizio dell'associazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno. E' redatto ai sensi degli articoli 13 e 87 del Dl.117/2017 e delle relative norme di attuazione e deve rappresentare in maniera veritiera e



corretta l'andamento economico e finanziario dell'associazione.

Il bilancio è predisposto dal Consiglio direttivo, viene approvato dall'assemblea ordinaria dei soci entro il 30 giugno di ogni anno e depositato al Runts entro il termine previsto dal citato Dl. 117/2017.

ART. 19 (Bilancio sociale)

Il bilancio sociale è redatto nei casi e modi previsti dall'art. 14 del Dl. 117/2017 e secondo le linee guida approvate con DM 04/07/2019.

ART. 20 (Convenzioni)

Le convenzioni tra l'associazione e le Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 56 comma 1 del Dl. 117/2017 sono deliberate dal Consiglio direttivo che ne determina anche le modalità di attuazione, le stesse sono stipulate dal Presidente dell'associazione, quale suo legale rappresentante.

Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del presidente, presso la sede dell'associazione.

ART. 21 (Devoluzione del patrimonio)

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45, comma 1 del Cts e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Ets secondo le disposizioni statutarie o dell'organo sociale competente o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

Agenda delle Ets
Ufficio Te



ART. 22 (Disposizioni finali)

Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

Letto, Approvato e Sottoscritto

Il presidente

Sig. Ferrari Stefania

Il Segretario

Sig. Piccinelli Annunziata

Isorella, 23 luglio 2026

